#### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

# <u>Istituti di Patronato – pagamento pratiche previdenziali</u>

Si informano i gentili utenti, dipendenti ed ex dipendenti di questa Amministrazione, i quali si avvalgono dell'assistenza di Istituti di Patronato per consulenze o gestione di pratiche previdenziali che, a partire dall'inizio dell'anno 2018, alcune prestazioni risultano a pagamento e non più a titolo gratuito, come invece concordato con gli Istituti di Patronato Bolognesi, nel Protocollo di intesa sottoscritto dalle Aziende Sanitarie della Provincia di Bologna e dall'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Il mutamento unilaterale della clausola della "gratuità della prestazione", è il risultato della profonda revisione della fondamentale disciplina relativa all'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, contenuta nella Legge 30 Marzo 2001, n.152, ed in particolare agli artt. 10 e 13 della medesima, apportata dall'art.1 commi 309 e 310 della L.29 Dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Al corposo ampliamento delle attività e delle prestazioni erogabili anche in Paesi stranieri, ha purtroppo fatto seguito una costante riduzione delle risorse economiche stanziate annualmente nel Fondo di finanziamento dei Patronati, in coerenza con le manovre ispirate dal regime di "spending review", nel corso degli anni di più profonda crisi economica.

L'impatto di tale riduzione, è stato di fatto compensato dalla previsione di una compartecipazione del cittadino alle spese di alcune delle prestazioni richieste, che in precedenza potevano invece essere fornite dai Patronati in forma assolutamente gratuita ed universale.

## Il costo della singola prestazione non dovrebbe peraltro superare l'importo di Euro 24.

Sarà comunque assicurata la gratuità del servizio agli iscritti al sindacato di riferimento o convenzionato con il patronato attivato.

Si riporta di seguito la normativa di riferimento.

# **Fonti normative**

## Art.10 comma 3, Legge n.152/2001

Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari.

#### D.M. 16 settembre 2015

"Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari."

#### **Art. 1**.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 152 del 2001, sono individuate le <u>prestazioni, non rientranti nel finanziamento</u> di cui all'art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, <u>per le quali è ammesso il pagamento</u>, a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, <u>di un contributo per l'erogazione del servizio</u>.

## Art. 2.

- 1. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono quelle indicate nelle tabelle A, C e D allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, e classificate a punteggio zero, escludendo le voci che risultano elencate nel preambolo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013, e nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2014.
- 2. L'importo del <u>contributo</u> per l'erogazione delle prestazioni di cui alle citate tabelle A, C e D <u>non</u> <u>può essere superiore a Euro 24,00.</u>

## Nota bene

<u>Le prestazioni di seguito elencate</u>, non esclusivamente in materia previdenziale, sempre che non siano congiunte ad un'attività di consulenza, <u>non risultano obbligatoriamente assoggettabili a contributo</u> a carico dell'utente poiché continuano a fruire del rimborso finanziato con lo specifico Fondo:

- 1. Pensione di inabilità
- 2. Assegno di invalidità
- 3. Rinnovo assegno di invalidità
- 4. Pensione di vecchiaia
- 5. Pensione di anzianità o anticipata
- 6. Pensione ai superstiti
- 7. Pensioni supplementari
- 8. Ricostituzioni pensioni per supplemento
- 9. Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi
- 10. Riconoscimento malattia professionale
- 11. Riconoscimento infortunio non denunciato
- 12. Riconoscimento danno biologico
- 13. Riconoscimento pensione privilegiata (P.I.)
- 14. Riconoscimento del diritto a rendita
- 15. Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico
- 16. Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita

- 17. Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita
- 18. Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea
- 19. Riconoscimento prolungamento indennità temporanea
- 20. Riconoscimento causa di servizio
- 21. Riconoscimento equo indennizzo
- 22. Riconoscimento affezioni da emoderivati
- 23. Revisione quinquennale dell'equo indennizzo
- 24. Assegno o pensione di invalidità civile
- 25. Pensione ciechi
- 26. Pensione sordomuti
- 27. Pensione di guerra diretta o indiretta
- 28. Indennità di comunicazione
- 29. Indennità di frequenza
- 30. Pensione sociale
- 31. Assegno sociale
- 32. Indennità di accompagnamento
- 33. Richiesta permesso di soggiorno
- 34. Rinnovo permesso di soggiorno
- 35. Richiesta ricongiungimento familiare